

Assessorato Territorio e Ambiente
Direzione Ambiente
CIG 056730393C

**PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI URBANI DELLA VALLE D’AOSTA**

Documento n. 6 del 23-03-2011

Chiarimenti a seguito di richieste pervenute
(scadenza: entro le ore 12.00 del giorno 07/03/2011)

Con riferimento ai quesiti posti si forniscono i seguenti chiarimenti:

QUESITI:

Con riferimento alla gara in oggetto, siamo a chiedere a codesta rispettabile Stazione Appaltante il seguente chiarimento:

- Così come previsto dall'art. 3 comma 6 del D.P.R. 34/2000, il disciplinare di gara richiede all'impresa partecipante "oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara" ("Importo complessivo della concessione" pag. 6 disciplinare di gara). Sul punto: è possibile che la certificazione SOA OS 14 classifica VIII sia avvalsa da un'ausiliaria e la cifra d'affari sia avvalsa da altra ausiliaria? Più chiaramente può la società Alfa (partecipante) avvalersi, da una parte, della certificazione

SOA OS 14 classifica VIII prestata dalla società Beta e, dall'altra parte, della cifra d'affari prestata dalla diversa società Gamma?

- **Con riferimento ad eventuale partecipazione alla gara di impresa estera:** può una società extra UE stabilita in un paese firmatario dell'accordo sugli appalti pubblici (così come previsto all'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio), non in possesso di attestato SOA, partecipare alla gara beneficiando dello stesso trattamento riservato alle imprese aderenti all'Unione Europea e quindi partecipare alla gara solo in forza della documentazione e/o dichiarazione prodotta secondo la normativa vigente nel proprio paese d'origine atta a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal disciplinare di gara.

Quid iuris in caso di **avvalimento** da parte dell'impresa straniera extra UE stabilita in un paese firmatario dell'accordo sugli appalti pubblici (così come previsto all'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio) in veste di ausiliaria?

RISPOSTA

a) In ordine all'avvalimento del requisito previsto ex art. 3, comma 6 del D.P.R. n. 34/2000

Al riguardo viene chiesto se “può la società Alfa (partecipante) avvalersi, da una parte, della certificazione SOA OS 14 classifica VIII prestata dalla società Beta e, dall'altra parte, della cifra d'affari prestata dalla diversa società Gamma?”.

La risposta al quesito è affermativa.

Si consideri che secondo quanto previsto dal disciplinare di gara “il concorrente, attesa la complessità e/o l'importo dell'intervento può avvalersi, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 49 del Codice, di più imprese ausiliarie” (pag. 22 disciplinare).

* * *

b) In ordine alla partecipazione alla gara di imprese estere.

Viene chiesto di chiarire il regime della partecipazione delle Imprese “extra UE stabilite in un paese firmatario dell'accordo sugli appalti pubblici”.

*Al riguardo, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, a tenore del quale “agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, **nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio**, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, **la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane**”.*

2. Per gli operatori economici di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente codice non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara **producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare**. È salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5”.

*Ciò trova conferma nel disciplinare di gara, laddove è stabilito che “i concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, **nonché quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo***

sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta, secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare; il volume d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del menzionato D.P.R. 34/2000, conseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara. Tale documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana o francese o accompagnata da traduzione giurata” (cfr. pag. 22 disciplinare di gara).
Anche in tal caso troveranno applicazione le disposizioni contenute nel disciplinare di gara in tema di avvalimento (cfr. pagg. 21, 22 disciplinare di gara).

Il Responsabile del Procedimento
- Fulvio Bovet -